AVVISO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (RAI sede Umbria) – primo trimestre di programmazione anno 2026.

(Approvato con deliberazione n. 41/2026 del Co.Re.Com Umbria)

Art. 1
(Oggetto)

1) Il presente avviso disciplina il diritto ai programmi per l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
L'accesso radiotelevisivo è regolato:
a) dall'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
b) dalla legge della Regione Umbria 11 gennaio 2000 n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comnicazioni (CO.RE.COM.));
c) dalla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3(norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.);
d) dal regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio pubblico, approvato dal Co.Re.Com. Umbria con delibera n. 17 del 24 ottobre 2000;
e) dal protocollo d'intesa tra Co.Re.Com. Umbria e RAI Umbria (protocollo n. 6530 del 21.04.2017) in fase di rinnovo, adottato con delibera del Co.Re.Com Umbria n. 41 del 10 aprile 2017 sottoscritto dal Presidente del Co.Re.Com. Umbria e dal direttore della RAI Umbria al fine di concordare le modalità organizzative per l'accesso radiofonico e televisivo regionale.

2. Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata dalla RAI sede regionale per l'Umbria (in seguito Sede RAI).

Art.2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per l'accesso:
a) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico;
b) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
c) enti ed associazioni politiche e culturali;
d) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
e) gruppi etnici e linguistici;
f) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
g) sindacati nazionali – loro articolazioni regionali;
h) movimenti politici;
i) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, e in assemblee e consigli regionali.

Art. 3
(Domanda per l'accesso e documenti da allegare)

1. La domanda per l'accesso, redatta in conformità alla modulistica allegata al presente avviso, deve contenere a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione del suo legale rappresentante;
b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma per l'accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il legale rappresentante;
c) le informazioni utili ad illustrare l'attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;
d) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma per l'accesso proposto;
e) il contenuto, in sintesi, del programma per l'accesso proposto e le modalità di realizzazione;
f) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, durante la trasmissione del programma pena l'esclusione, ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 103/1975;
g) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

2. Alla domanda, sempre a pena di inammissibilità devono essere allegati:

a) copia del documento di identità del rappresentante del soggetto richiedente;
b) copia del documento d'identità del responsabile del programma proposto;
c) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
d) copia dell'ultimo verbale di nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabili.

3. Inoltre la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) documentazione delle attività svolte negli ultimi 24 mesi dall'Ente, Istituto o Associazione, in relazione al contenuto del programma proposto, utile ad illustrare le iniziative realizzate, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;
b) copia dell'iscrizione al registro o albo di competenza, ove sussista;
c) ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti e l'elenco dettagliato, in lingua italiana delle musiche utilizzate contenenti il titolo, l'autore, la durata.

4. I documenti di cui ai punti c), d) del comma 2, e a), b) del comma 3, qualora non siano intervenute variazioni saranno ritenuti validi anche per eventuali successive richieste di accesso.

5. Successivamente all'inserimento nel Piano trimestrale, unitamente all'eventuale materiale prodotto (sonoro/video/foto), dovranno essere presentate:
a) liberatoria per la cessione a titolo gratuito alla Sede RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto;

b) apposita garanzia e manleva in favore della Sede RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione;
c) altre ed eventuali liberatorie richieste.

Art. 4
(Scadenza per la presentazione della domanda)

1. Le domande per i programmi per l'accesso per il primo trimestre di programmazione 2026, dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

2. La domanda di ammissione ai programmi può essere inviata a mezzo posta certificata all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it, o per raccomandata con avviso di ricevimento per cui fa fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5
(Esame ed ammissione delle domande per l'accesso)

1. Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni. Le richieste trasmesse fuori termine sono prese in esame per le trasmissioni del trimestre successivo.

2. La decisione del Co.Re.Com. sulla richiesta di accesso è comunicata all'interessato.

Art. 6
(Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Co.Re.Com. delibera i piani trimestrali di messa in onda delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo messo a disposizione dalla Sede RAI, in base ad una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nel comma successivo. Nella graduatoria sono indicate anche le domande respinte.

2) Il piano trimestrale delle domande ammesse è redatto in seguito alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni per l'accesso o che non abbiano usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie trimestrali precedenti;
b) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, nel seguente ordine di priorità:

1) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico etc.;
2) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali;
3) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
4) enti ed associazioni politiche e culturali;
5) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
6) gruppi etnici e linguistici,
7) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
8) sindacati nazionali – loro articolazioni regionali;
9) movimenti politici;

10) partiti e gruppi rappresentanti in Parlamento, e in assemblee e consigli regionali;

c) rilevanza sociale e culturale delle tematiche da affrontare nel programma e attualità dell'argomento proposto;
d) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;
e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procederà per sorteggio. Il Co.Re.Com. ha la facoltà di verificare l'appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti indicati al comma 2.

4. La deliberazione del Co.Re.Com. di approvazione del piano trimestrale delle trasmissioni dell'accesso e il Piano trimestrale approvato sono trasmessi per l'esecuzione alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sede regionale per l'Umbria e, pubblicati sul sito internet del Co.Re.Com Umbria.

Art. 7
(Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Sede RAI.)

1. La sede RAI Umbria mette a disposizione i seguenti spazi:
a) per la Televisione sulla rete RAI TRE il sabato dalle ore 7,30 alle ore 8,00.
b) per la Radiofonia sulla rete RADIO UNO in Modulazione di frequenza il sabato dalle ore 23,30 alle ore 23,50.

2. Ciascuna trasmissione per l'accesso consiste in un programma della durata massima di 5 minuti per la televisione e della durata massima di 3 minuti per la radio, riferito ad una sola domanda di accesso.

Art. 8
(Contenuto dei programmi per l'accesso)

1. Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti aventi diritto non possono in alcun modo citare:
a) indirizzi e-mail che non siano quelli riferiti direttamente alle proprie attività;
b) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
c) numeri di conto corrente bancari e postali oppure IBAN;
d) altre realtà, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici, comunque espressamente inerenti alle tematiche proposte;
e) partner e marchi che non siano direttamente e organicamente riferibili alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
f) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

2. In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto dell'accesso presso il servizio pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai suddetti divieti saranno pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

Art. 9
(Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni ala concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria (RAI) che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitata, in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

Art. 10
(Programma realizzato con mezzi propri dell'avente diritto)

1. Non possono essere prodotti contributi audio e video eccedenti rispetto allo spazio temporale consentito.
2. Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore al tempo concesso, il soggetto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. Nel caso contrario la RAI non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al Co.Re.Com..
3. Il soggetto ammesso che produce il programma esclusivamente con mezzi propri all'esterno della sede RAI, deve consegnarlo entro 20 giorni dall'ammissione alle trasmissioni regionali per l'accesso al Co.Re.Com. che verifica la conformità del contenuto prodotto e, se lo ritiene corrispondente ai requisiti stabiliti, lo invia alla Sede RAI che esegue un ulteriore controllo sulla sua idoneità alla messa in onda.
4. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, la Sede RAI può disporre la soppressione della trasmissione, dandone comunicazione al Co.Re.Com.

5. Nel caso in cui non dovesse ravvisare detta idoneità, la Sede RAI deve fornire all'avente diritto, tramite Co.Re.Com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma al fine di consentirne la messa in onda.

6. Il Co.Re.Com. nel caso in cui il programma prodotto non risulti conforme alle caratteristiche previste dalle norme per la trasmissione (messa in onda), provvede ad informare l'avente diritto e valuta l'inserimento del programma nel piano del trimestre successivo, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni della Sede RAI.

Art. 11
(Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri)

1: I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:
a) Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 Khz;
b) "aaif" con almeno 16 bit e 44,1 Khz;
c) mp3" con almeno 256 Kbt/s in caso di parlato;
su supporti hard disk USB, CD.

2. I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, Digital Betacam, XDCAM;
oppure nei formati:
- MXF-OP1-D10;
- QUICKTIME MOV PRORES;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;
su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS e connettività USB;
Audio: Stereo o Dual Mono.

3. La consegna da parte del fornitore di file con formato differente a quanto indicato dovrà essere preventivamente concordata con la sede RAI.

4. L'eventuale logo dell'accedente, nel caso di materiale auto prodotto, deve essere collocato in basso a sinistra.

5. Eventuale supporto audio potrà essere su Cd, DVD, ma potrà anche essere prelevato da un prodotto audio-video già utilizzato per lo spazio televisivo oltre che essere un qualsiasi file audio prelevabile da supporto informatico.

Art. 12
Programmi radiofonici realizzati in collaborazione con la Sede RAI)

1. La Sede RAI, per la registrazione dei programmi, che avverrà presso la Concessionaria, concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.

2. I soggetti ammessi hanno la facoltà di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo qualsiasi coinvolgimento della Sede RAI sul contenuto dei programmi e sulle correlative responsabilità.

3. Nel caso di più trasmissioni che riguardino le stesse tematiche che si svolgono sotto forma di intervista, il Co.Re.Com. può, sentiti i soggetti interessati, proporre l'accorpamento e lo svolgimento, sempre attraverso intervista, in un'unica trasmissione, nella quale a ciascun soggetto viene assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

4. I tecnici della Sede RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma utilizzando le risorse disponibili dello studio-regia.

5. All'avente diritto è consentito di far partecipare al programma al massimo tre persone dallo stesso indicate e di fornire alla RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video/foto (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) come contributo alla registrazione.
In tal caso, l'avente diritto dovrà fornire alla Sede RAI e al Co.Re.Com. la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere questi ultimi manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei loro confronti, in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

6. L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla Sede RAI dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.

7. Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme a quanto previsto, la sede RAI sospende la lavorazione e ne dà comunicazione al Co.Re.Com. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche nel piano trimestrale successivo.

8. Ove l'avente diritto non si presenti presso la sede all'ora stabilita, la Sede RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Co.Re.Com. per le decisioni del caso. In casi particolari il Co.Re.Com. può valutare di inserire la trasmissione nel piano trimestrale successivo.

9. Prima della registrazione tutti i partecipanti alla trasmissione compreso il conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie la Sede RAI non dà corso all'assemblaggio del programma comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

Art. 13
(Esecuzione del piano trimestrale)

1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso che devono osservare, nella libera manifestazione del loro pensiero, i principi dell'ordinamento costituzionale e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e devono altresì astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

2. Il Co.Re.Com. pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del Piano trimestrale approvato ed in caso di sua parziale attuazione, derivante da causa di forza maggiore, può disporre in collaborazione con la Sede RAI, la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

3. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo ed inseriti nei piani trimestrali possono presentare al Co.Re.Com. osservazioni sull'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

4. Il Co.Re.Com. può provvedere tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

5. La messa in onda verrà concordata come stabilito nel palinsesto, tenendo conto di eventi particolari quali ad esempio elezioni, festività ricorrenti, pausa estiva. Le trasmissioni dell'accesso riprenderanno sulla base del Piano già predisposto.

Art. 14
(Responsabilità)

1. La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente così come previsto dall'art. 6 della L. 14 aprile 1975 n. 103 che stabilisce che "i soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualunque forma di pubblicità commerciale".

2. Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, la Sede RAI informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione degli stessi, le decisioni del caso.

Art. 15
(Diritti d'autore)

1. Tutti i partecipanti alla trasmissione, prima dell'eventuale registrazione e della messa in onda, devono consegnare al Co.Re.Com. la dichiarazione firmata in originale della liberatoria per la cessione a titolo gratuito alla Sede RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto.

2. Nel caso in cui le liberatorie non vengono consegnate oppure la Sede RAI rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non si darà corso all'eventuale assemblaggio del programma o alla messa in onda, comunicandolo al Co.Re.Com.

3. All'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto accedente, deve essere rilasciata al Co.Re.Com., dall'avente diritto, per essere consegnata alla sede RAI, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, l'elenco dettagliato delle musiche utilizzate contenenti titolo, autore, durata, nonché apposita garanzia e manleva in favore della Sede RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi motivo.

4. Nel caso di utilizzo di musiche gratuite prelevate da siti internet, deve essere chiaro e documentato in italiano, che le stesse possano essere impiegate gratuitamente anche per usi televisivi.

Art. 16
(Ricorsi)

1. Avverso la deliberazione dei Co.Re.Com. sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Co.Re.Com. entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Co.Re.Com., indicando i motivi specifici su cui si fonda.

3. L'esame del ricorso, previa istruttoria, deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano trimestrale.

5. La decisione del Co. Re.Com. sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17
(Sanzioni)

1. Il Co.Re.Com. può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di tre piani trimestrali qualora ravvisi nella trasmissione una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda del soggetto richiedente o dal responsabile.